

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – III° parte***

di **Guido Martinelli**

L'analisi di **due recenti sentenze della Corte d'Appello di Milano**, unitamente agli **approfondimenti proposti nei precedenti contributi**, ci consentono di arrivare ad alcune **considerazioni finali** sull'inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico.

Nella prima pronuncia (**sentenza n. 70/2019 del 25.01.2019**) si controverteva sulla sussistenza o meno, per una associazione sportiva dilettantistica, **dell'obbligo di dare comunicazione al Centro per l'impiego** e di operare la **registrazione sul libro unico del lavoro delle prestazioni dei collaboratori** il cui compenso viene fatto ricondurre alla disciplina dei redditi diversi **di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir**.

La **Corte d'Appello** ha espresso le seguenti considerazioni: “ *nell'ambito del lavoro sportivo, quindi, esclusa la necessità del progetto restano possibili le **collaborazioni coordinate e continuative** ... **va quindi confermato l'inquadramento dei lavoratori oggetto di ispezione nella categoria delle co.co.co.**, sussistendone tutti gli elementi, da potersi rinvenire anche all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui **normativa speciale (articolo 90 L. 289/02) ha previsto espressamente tale tipo di figura contrattuale per le collaborazioni di tipo amministrativo – contabile** ma non in via esclusiva, non sussistendone le ragioni ... ciò posto risulta corretta la sanzione applicata*”. Con ciò condannando la associazione sportiva in merito alla mancata comunicazione.

Con la **sentenza n. 121/2019 del 10.04.2019** la stessa Corte, esaminando la medesima fattispecie (applicazione della disciplina fiscale indicata a prestazioni di istruttori sportivi) ha ritenuto che: “**emerge l'esistenza di un regime di favore che disciplina i compensi erogati da organismi (associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva) riconosciuti dal Coni in relazione all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica ... detto regime prevede che i menzionati compensi debbano essere considerati “redditi diversi” e non redditi di lavoro autonomo o dipendente o d'impresa ed, in quanto tali, non sono soggetti a contribuzione previdenziale**”. Con ciò, invece, in questo caso respingendo la pretesa dell'Inps.

Queste **due decisioni** ci consentono, in via di prima approssimazione, di provare a delineare, almeno sotto il profilo teorico, un **inquadramento “lavoristico” della prestazione sportiva dilettantistica**.

**Non appare condivisibile l'assunto della prima sentenza, laddove assimila le prestazioni**

**sportive dilettantistiche alle collaborazioni coordinate e continuative (e ai conseguenti obblighi).**

Questo perché era stato lo stesso legislatore, come è noto, a definirle espressamente come tali nella **L. 205/2017**, con l'[articolo 1, comma 358](#); provvedimento che, come è noto, è stato poi **abrogato** con il **D.L. 87/2017** (c.d. **Decreto Dignità**), pubblicato nella G.U. n. 161 del 13.07.2018.

**Non possiamo, pertanto, pensare che detta abrogazione sia o possa essere priva di conseguenze.** Pertanto la risposta non credo si possa o si debba ricercare in una fattispecie, la **collaborazione coordinata e continuativa**, che comunque **rientra tra quelle di lavoro autonomo** e per le quali il legislatore ha **espressamente abrogato la norma che così le qualificava.**

Credo, invece, che si debba riprendere un concetto che era contenuto nella [circolare 1/2016](#) dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**: “... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....*”. Dal richiamato chiarimento discende la possibilità di individuare, sul solco di quanto indica anche la **seconda sentenza** qui commentata, **un tertium genus lavoristico rispetto alle forme di lavoro autonomo e subordinato.**

**L'esistenza di questa terza “categoria” lavoristica la troviamo confermata dal legislatore nel codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).**

Infatti, per ben tre volte lo ripete. La prima, quando all'[articolo 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) parla dei volontari la cui prestazione “è *incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria*”.

Queste tre tipologie vengono poi ripetute anche all'[articolo 33](#), in merito alle organizzazioni di volontariato: “*Possono essere assunti lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura*” e all'[articolo 35](#), laddove prevede che: “*Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati*”.

Ecco allora che emerge, ad avviso dello scrivente, che **le prestazioni sportive dilettantistiche**, laddove costituiscano, per “causa”, **prestazioni di lavoro**, non possano essere ricondotte, se non altrimenti dimostrato, alle fattispecie di cui agli [articoli 2094 cod. civ.](#) (per il lavoro subordinato) o [2222 cod. civ.](#) (per il lavoro autonomo) ma **debbono essere invece collocate in una categoria autonoma, disegnata anche per il terzo settore dal legislatore, che, per le sue peculiarità, costituisce una normativa speciale.**

Quanto questo, poi, sia **compatibile** con l'[articolo 37 Cost.](#), in materia di **tutela della maternità**,

o con l'[articolo 38 Cost.](#), in materia di **tutela dei lavoratori**, pare essere un **ulteriore capitolo** che meriterebbe di essere approfondito.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL  
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)